



# COMUNE DI CODOGNO

SERVIZI TECNICI COMUNALI

## REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

La presente delibera è stata  
affissa all'albo comunale  
dal 27.03.95  
al 11.04.95  
Codogno li 12.06.95  
IL MESSO COMUNALE

La presente delibera è stata  
affissa all'albo comunale  
dal 22.05.95  
al 05.06.95  
Codogno li 06.06.95  
IL MESSO COMUNALE



**REGOLAMENTO**

Per la disciplina, nell'ambito del territorio Comunale, della raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nelle acque superficiali e sotterranee sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

\*\*\*\*\*

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nelle acque superficiali e sotterranee sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e negli strati superficiali del suolo.

Il regolamento è redatto in conformità alle norme stabilite da :

- L. 10 maggio 1976, n. 319;
- D.L. 10 agosto 1976, n. 544 convertito, con modificazioni, in L. 8 ottobre 1976, n. 690;
- L. 24 dicembre 1979, n. 650;
- D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 convertito, con modificazioni, in L. 23 aprile 1981, n. 153 (art. 3)
- L.R. 30 maggio 1981, n. 25;
- LL.RR. 26 ottobre 1981, n. 64 e n. 65;
- L.R. 27 maggio 1985, n. 62;

ed è integrato dalle disposizioni contenute nel regolamento locale di igiene tipo approvato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985 (B.U.R. 5 agosto 1985 - 7° suppl. straord. al n. 31).

## Art. 1 - SCARICHI E LORO CLASSIFICAZIONI

Gli scarichi vengono classificati:

- a) scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
- b) scarichi provenienti da insediamenti civili;
- c) scarichi di insediamenti civili adibiti a prestazioni di servizio;
- d) scarichi provenienti da ospedali e case di cura.

### a) SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Per scarichi provenienti da insediamenti produttivi (art. 1 - quater, voce - A - legge n. 690/76) s'intendono gli scarichi che raccolgono e convogliano le acque provenienti da insediamenti produttivi e più direttamente da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo con la produzione sia industriale che artigianale. Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole con allevamenti aventi caratteristiche tali da superare i 40 ql. di peso vivo di bestiame per ettaro. Per quanto riguarda gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi si possono verificare tre casi:

- 1) negli insediamenti produttivi non esistono scarichi connessi alla lavorazione e gli unici scarichi sono quelli provenienti dalle acque meteoriche e dai servizi igienici del personale addetto: in questo caso lo scarico è assimilabile a quello di una utenza civile;
- 2) negli insediamenti produttivi esistono scarichi di lavorazione ma sono tenuti completamente separati (doppia rete di fognatura interna con distinti misuratori di scarico) da quelli civili: i due tipi saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni e tariffe pertinenti;
- 3) negli insediamenti produttivi i due tipi di scarico (civile e produttivo) sono mescolati tra loro (unica rete di fognatura interna): in tal caso sono soggetti alle stesse norme previste per gli scarichi puramente produttivi.

### b) SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI

Ai fini della loro disciplina, gli scarichi degli insediamenti civili, come definiti dall'art. 1 - quater - del D.L. 10/8/76 n. 544 convertito con modificazioni della Legge 08/10/76 n. 690 e dall'art. 1 della L.R. 27/5/85 n. 62, sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

**CATEGORIA A:** scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendono laboratori chimici fisici o biologici;

**CATEGORIA B:** scarichi provenienti da:

B1 - insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici;

B2 - insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B assimilati ai sensi dell'art. 3 quelli provenienti da insediamenti abitativi;

CATEGORIA C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, individuati ai sensi del successivo punto c);

CATEGORIA D: scarichi delle categorie A e B1, qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D2 - scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, si fa riferimento alle norme della legislazione regionale, nonchè alla normativa statale esistente, fatte salve le norme più restrittive dettate dal presente Regolamento.

#### c) SCARICHI DA INSEDIAMENTI CIVILI ADIBITI A PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le categorie di insediamenti civili adibiti a prestazioni di servizio, come definiti nell'art. 1 quater, voce b), della Legge 690/76 assimilabili agli insediamenti produttivi, in attesa di essere individuate con deliberazione della Giunta regionale, sono le seguenti:

- 1) lavanderie,
- 2) stazioni di servizio, autofficine, autolavaggi, carrozzerie,
- 3) autorimesse, concessionarie auto, autotrasportatori,
- 4) studi e laboratori fotografici e radiografici,
- 5) impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, ivi compresi centri di raccolta di rifiuti ed autoveicoli in disuso.
- 6) laboratori di analisi,
- 7) laboratori annessi alla vendita di prodotti alimentari,
- 8) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o polverose,
- 10) mense, ristoranti e cucine con potenzialità maggiore a 300 posti/die.

#### D) SCARICHI DEGLI OSPEDALI E CASE DI CURA

Gli scarichi degli ospedali e delle case di cura a norma della deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/77 devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione con la responsabilità dell'E.R. a seguito di valutazione tecnica del Servizio n. 1 della USSL previo pretrattamento in vasche di sedimentazione.

Alla disinfezione vanno sottoposti anche gli scarichi provenienti da laboratori di analisi mediche e simili.

#### Art.2 - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Agli effetti del presente Regolamento sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si assume che tale valore si verifichi in 15 minuti.

I coefficienti d'afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

#### Art. 3 - SCARICHI ASSIMILABILI A QUELLI DI INSEDIAMENTI ABITATIVI

Ai sensi della Legge 8/10/1976 n. 690 sono assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualunque tipo di insediamento, produttivo o civili, a mezzo dei quali vengono periodicamente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello dell'edificio da cui provengono ed il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, riguardi esclusivamente i parametri di cui alla tabella 1 allegata al presente Regolamento e sia inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

#### Art. 4 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E CIVILE CON SCARICHI DI CATEGORIA C.

Premesso che:

A far tempo dall'entrata in vigore della L.R. n. 62/85 non possono essere attivati nuovi scarichi provenienti dagli insediamenti, anche già esistenti, di cui all'art. 1 lett. a) e lett. c) con recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo. E' fatto obbligo di recapitare tali scarichi nelle pubbliche fognature o, in mancanza, nei corpi d'acqua superficiali, nel rispetto della legislazione vigente.

Gli scarichi di insediamenti produttivi e civili con scarichi di categoria "C" saranno disciplinati come segue:

##### a) SCARICHI IN ZONE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

A far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento gli scarichi che non siano già recapitati nelle pubbliche fognature devono essere disattivati ed allacciati alla fognatura rispettando sin dalla data di allacciamento i limiti di accettabilità stabiliti dal gestore della pubblica fognatura o, in difetto, quelli di cui alla tabella C della Legge 10/5/1976 n. 319.

##### b) SCARICHI IN ATTO IN ZONE NON SERVITE DA PUBBLICHE FOGNATURE

Gli scarichi degli insediamenti produttivi e quelli da insediamenti civili categoria C - art. 1 lett. a) e c) - recapitati sul suolo o negli strati superficiali del suolo in zone non servite da pubbliche fognature, sono soggetti alla seguente disciplina:

1) se recapitano nelle zone in prossimità di corsi d'acqua superficiali già delimitate con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, devono essere disattivati e recapitati nei corpi idrici stessi, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegata alla legge 10/5/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, se trattasi di scarichi di categoria C, dei limiti di accettabilità di cui alla allegata Tabella 3;

2) se recapitano in zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, devono essere disattivati.

**Art. 5 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI SCARICHI DA DISATTIVARE**

Resta fermo l'obbligo per i titolari degli scarichi da disattivare ai sensi del precedente art. 4, lett. a) e b), di rispettare sino alla disattivazione, le disposizioni di cui al punto 3) dell'art. 12 ed al punto 3) dell'art. 13 della legge 10/5/1976 n. 319. Tale obbligo si applica anche agli scarichi di categoria C.

Il Sindaco, qualora venga accertata la non conformità degli scarichi a tali disposizioni, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati dell'accertamento, ne dispone la chiusura.

La riattivazione degli scarichi potrà avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura.

**Art. 6 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI. DIVIETO DI RECAPITO SUL SUOLO IN PROSSIMITA' DI CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI**

Nelle zone non servite da pubbliche fognature e che si trovano in prossimità di corpi d'acqua superficiali, non sono ammessi nuovi scarichi civili, diversi da quelli di cui alla categoria A, dell'art. 1, lett. b) aventi recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Gli scarichi di cui all'art. 1, lett. b), in zone non servite da pubbliche fognature, sono soggetti alla seguente disciplina:

- se in atto, nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo:

1) nelle zone ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali, determinate ai sensi del presente articolo: devono essere disattivati ed adeguarsi ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella 2.

2) nelle zone non ubicate in prossimità dei corpi d'acqua superficiali: devono essere adeguati, alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 4/2/1977 per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Gli scarichi di cui all'art. 1, lett. d), in zone non servite da pubbliche fognature sono soggetti alla seguente disciplina:

- se in atto, nel caso in cui abbiano recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo:

1) nelle zone ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali determinate ai sensi dell'art. 3 - 2° comma - della L.R. n. 62/85 con deliberazione del Consiglio Comunale:

- devono essere recapitati negli stessi corpi idrici ed adeguati ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3.

2) nelle zone non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali:

- devono essere adeguati ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

**Art. 7 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI RECAPITATI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO IN ZONE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 6.**

1) I nuovi scarichi recapitati sul suolo e negli strati superficiali del suolo, non ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 6, devono essere adeguati, fin dalla loro attivazione:

a) alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui appartengono alle categorie A,B,C, dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento;

b) ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui appartengano alla categoria D dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento.

2) Gli scarichi in atto di insediamenti civili recapitati sul suolo e negli strati superficiali del suolo non ricadenti nelle zone di cui al precedente art. 6 devono, entro i termini stabiliti dall'ordinanza sindacale, essere adeguati:

a) alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/2/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento nel caso in cui appartengano alle categorie A,B,C, dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento;

b) ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3, nonché alle norme tecniche stabilite dalla deliberazione 4/12/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui appartengano alla categoria D dell'art. 1 lett. b) e non siano stati individuati fra le categorie indicate all'art. 1 lett. c) del presente Regolamento.

**Art. 8 - EVENTUALI MODIFICHE E AGGIORNAMENTI**

Obbligo di immissione nella fognatura comunale e accettabilità degli scarichi.

Col presente regolamento, ai sensi e in attuazione dell' art. 2 della legge Regione Lombardia 27 maggio 1985 n. 62, è fatto obbligo che tutte le acque di scarico provenienti e prodotte dagli insediamenti civili, assimilati a civili e produttivi devono affluire con adatte tubazioni e opere di allacciamento nella rete fognaria comunale.

E' fatto pertanto divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione in altri punti che non sia la rete di fognatura.

Tutti gli scarichi allacciati e da allacciare alla rete di fognatura comunale devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni con apposito atto. La concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia non costituisce autorizzazione per l'allacciamento e per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico in fognatura dovrà essere specificatamente rilasciata.

## Art. 9 - ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle.

Il sistema adottato deve essere autorizzato dal Sindaco, dopo essere stato preventivamente sottoposto al parere dell'E.R., ai sensi della L.R. 64/81.

Le acque di prima pioggia provenienti da aree relative ad insediamenti industriali individuati dalla Delibera del Consiglio Regionale n.IV/ 1946 del 21.03.90, devono essere separate dalle restanti acque meteoriche e sottoposte ai trattamenti per l'adeguamento ai limiti della Tabella A della Legge n. 319/76, tenuto conto della natura dell'attività svolta e di ogni elemento che possa influire sul grado di inquinamento delle superfici scolanti e delle relative acque di sollevamento.

Alle medesime prescrizioni devono essere assoggettate le acque di lavaggio pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra superficie interna ed esterna agli insediamenti produttivi.

Lo smaltimento delle acque meteoriche cadenti sui tetti, cortili, viabilità interna degli insediamenti o strade private annessi, deve avvenire ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1985 n. 62 nel modo seguente:

a) tramite immissione nella fognatura comunale la quantità di acqua determinata in base a quanto stabilito dall'art. 20 della legge Regionale 27 maggio 1985 n. 62 precisamente:

- per gli insediamenti industriali e artigianali 5 mm. in quindici minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante.

- per tutti gli altri insediamenti, 1 mm. in quindici minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante.

b) tramite immissione in pozzi perdenti o in corsi d'acqua superficiale le acque di pioggia oltre ai limiti di cui al punto a.

Per quanto riguarda gli insediamenti esistenti e già allacciati alla fognatura comunale le disposizioni del presente articolo verranno prescritte nel caso di ristrutturazione degli edifici, quando la ristrutturazione comporta modifica di destinazione d'uso o delle superfici scolanti.

## Art.10 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI

In mancanza della rete di pubblica fognatura, gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere recapitati nei corsi o corpi d'acqua superficiali, se gli insediamenti sono situati in prossimità dei medesimi, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Tabelle allegate alla Legge n. 319/76 e successive modificazioni.



In relazione a particolari tipologie produttive, oltre ai parametri previsti nelle tabelle suddette, sono da sottoporre al controllo altre sostanze come indicato dalle normative vigenti e dalla letteratura tecnico-scientifica nazionale ed internazionale. Gli insediamenti produttivi allocati in zone che non sono servite dalla pubblica fognatura, nè si trovano in prossimità di corsi o corpi d'acqua superficiali, possono provvedere allo stoccaggio, allontanamento e smaltimento delle loro acque di rifiuto, secondo le disposizioni della L.R. 94/80.

**Art. 11 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI RECAPITATI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI ABITAZIONI SINGOLE O FABBRICATI RURALI**

Nei corpi d'acqua superficiali, diversi dai laghi e dai loro immissari, non sono ammessi nuovi scarichi provenienti da insediamenti civili appartenenti alla categoria A dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento.

I nuovi scarichi, diversi da quelli di cui al precedente primo comma, recapitati in corpi d'acqua superficiali diversi dai laghi e dai loro immissari, dovranno essere conformi:

a) ai limiti di accettabilità della allegata tabella 2 nel caso in cui appartengano alle categorie B e C di cui all'art. 1 lett. b) del presente Regolamento;

b) ai limiti di accettabilità della allegata Tabella 3 nel caso in cui appartengano alla categoria D dell'art. 1 lett. b) del presente Regolamento.

**TITOLO 2°  
VIGILANZA E CONTROLLO**

**Art. 12 - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI**

Tutti gli scarichi di cui al precedente art. 1 devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 10/5/1976 n. 319.

Per gli scarichi in pubbliche fognature l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Sindaco su istanza del titolare dello scarico.

**Art. 13 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER GLI SCARICHI**

I titolari degli scarichi esistenti, provenienti da utenze civili, che scaricano in acque superficiali, dovranno darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento di fognatura, oltre che richiedere l'autorizzazione alla Autorità competente.

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e assimilati che scaricano in acque superficiali devono chiedere l'autorizzazione alla PROVINCIA - adeguandosi immediatamente, oltre che alle norme del presente regolamento, ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella A allegata al presente regolamento.

I titolari degli scarichi produttivi che scaricano nelle pubbliche fognature devono fare domanda di autorizzazione o richiedere il rinnovo della autorizzazione al Comune, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli del Tit., IV e V del presente Regolamento.

### TITOLO 3° F O G N A T U R A

#### Art. 14 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI ADIBITI A PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CIVILI IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi degli insediamenti adibiti a prestazione di servizio di cui all'art. 1 lett. c) del presente Regolamento sono ammessi nella pubblica fognatura nel rispetto dell'art. 4 del presente Regolamento e nei limiti di cui agli artt. 14, 15 e 16 della L.R. n. 62/85.

Per gli scarichi civili di cui all'art. 1 lett. b) del presente Regolamento, l'autorizzazione allo scarico è sostituita, del permesso di allacciamento alla fognatura stessa.

#### Art. 15 - DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI INQUINANTI

E' vietato diluire le acque di scarico allo scopo di far rientrare gli indici di inquinamento di dette acque nei limiti di accettabilità prescritti dalla legge.

#### Art. 16 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

##### 1) Nuovi insediamenti.

I proprietari dovranno presentare la domanda di allaccio alla fognatura contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, corredata dalla documentazione prevista dai successivi artt. 32 e 40.

Quanto previsto al comma precedente vale anche per insediamenti di diversa destinazione, ampliamenti e ristrutturazioni.

##### 2) Insediamenti esistenti.

I proprietari di insediamenti produttivi esistenti dovranno presentare, entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, fatti salvi i tempi più ristretti indicati dalle legge, la domanda per il rinnovo di autorizzazione allo scarico corredata dalla documentazione tecnica consistente in una planimetria scala 1:100 con indicate le tubazioni di fognatura interna, il pozzetto di ispezione e il posizionamento dell'attuale punto di scarico.